

**Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari**

**Alla Commissione Comunale  
per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari  
di CALUSCO D'ADDA**

\_\_\_l\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_  
essendo in possesso dei requisiti prescritti  dall'art. 9  dall'art. 10 (1) della legge 10 aprile 1951, n. 287,  
come modificata dalle leggi 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441,

**CHIEDE**

di essere iscritt\_\_ nell'elenco comunale dei giudici popolari di  Corte d'Assise  Corte d'Assise di Appello  
(1).

Dichiara che il titolo finale di studio di scuola media  inferiore  superiore (1) del quale è in  
possesso, e di cui allega copia, è stato conseguito presso \_\_\_\_\_

Dichiara inoltre che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l'Ufficio  
di Giudice popolare, previste dall'articolo 12 della legge sopraccitata.

Calusco d'Adda, \_\_\_\_\_

\_\_\_L\_\_\_ RICHIEDENTE  
\_\_\_\_\_

**Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise  
e delle Corti d'Assise d'Appello**

**Legge 10 aprile 1951, n.287 e successive modifiche**

**Art.9 - Corti d'Assise**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b)** buona condotta morale;
- c)** età non inferiore ai 30 e no superiore ai 65 anni;
- d)** titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art.10 - Corti d'Assise d'Appello**

I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art.12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare**

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a)** i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b)** gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio,
- c)** i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.